

Seminario CeD: Ambiente, partecipazione, responsabilità. *(documento di lavoro)*

Premessa: Scopo del documento è offrire una piattaforma di lavoro e comprendere gli ambiti e le prospettive che si aprono affrontando il tema dell'ambiente. Da esso si può partire per una elaborazione nei diversi aspetti, affidata a quanti nella commissione centrale e nei gruppi zionali vogliono partecipare al seminario del 13-15 marzo 2014, per delineare gli argomenti e le relazioni principali del Congresso 2015.

1. Diritto dell'ambiente e diritto all'ambiente. Si parla di diritto dell'ambiente o diritto ambientale (**in senso oggettivo**) per indicare quella branca del diritto che si occupa delle relazioni tra esseri viventi e risorse naturali^[1]. In particolare, esso disciplina le attività umane che hanno un impatto sull'ambiente naturale. Più in generale, ha lo scopo di proteggere e promuovere le condizioni ottimali dell'*habitat* naturale in cui l'uomo è chiamato a vivere ora e nel futuro. La tutela dell'ambiente ha quindi la finalità di proteggere la vita dell'uomo e degli altri esseri viventi^[2]. Per questa ragione, esiste una stretta relazione tra tutela della persona e tutela dell'ambiente, per cui si discute dell'esistenza di un diritto dell'uomo all'ambiente sano.

Secondo tale orientamento il diritto all'ambiente (**in senso soggettivo**) sarebbe caratterizzato da una triplice natura. *In primo luogo*, si declinerebbe nel diritto della persona a godere di un ambiente salubre; *in secondo luogo*, acquisterebbe rilievo nei suoi riflessi di natura collettiva, in forza di una titolarità riconosciuta a una pluralità di persone, in particolare alla comunità che vive sul territorio; *infine*, il diritto all'ambiente si estenderebbe anche alle generazioni future ed opererebbe, anche in termini di responsabilità, nei confronti di tutti i soggetti che attualmente ne fruiscono.

2. Carattere relazionale del diritto ambientale. Il diritto ambientale si configura quindi come diritto a carattere fortemente relazionale, in cui un ruolo predominante assume la **relazionalità** sotto un triplice profilo: rapporto con l'ambiente naturale, con gli altri esseri viventi, con le generazioni future.

Ma, la relazionalità attiene anche ai rapporti che si instaurano tra i diversi soggetti (pubblici e privati) interessati o che hanno compiti pubblici di tutela. Per esempio, tra i soggetti privati economici che intendono sfruttare le risorse naturali, i soggetti, persone o comunità, portatori del diritto all'ambiente sano e vivibile, e gli organi pubblici cui spetta per legge la tutela ambientale. Tali rapporti vengono particolarmente in evidenza sul piano procedimentale con l'attivazione degli strumenti di tutela (per es. procedure di VIA e di VAS, ricorsi in sede amministrativa, ecc.).

3. Principi del diritto ambientale. Il diritto ambientale internazionale e comunitario ha nel tempo elaborato principi e strumenti giuridici che, se da principio erano relegati al solo ambito del rapporto tra Stati, hanno poi assunto sempre maggiore rilevanza come principi generali di diritto. Nell'ambito del diritto comunitario europeo tali principi e strumenti sono stati espressi in direttive per tutti gli Stati membri dell'Unione, che li hanno recepiti nelle loro legislazioni nazionali.

Tra i principi generali occorre evidenziare il concetto di **sviluppo sostenibile**. Lo sviluppo è considerato sostenibile quando soddisfa le esigenze delle generazioni presenti senza compromettere quello delle generazioni future attraverso un indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali disponibili. Strettamente connesso al concetto di sviluppo sostenibile è pertanto il **principio di solidarietà intergenerazionale**, inteso come dovere di utilizzare le risorse naturali tenendo conto delle esigenze delle generazioni che verranno. Sempre nel novero di tali principi rientra il **principio "chi inquina paga"** che impone la responsabilità dell'autore di un danno ambientale generato e quindi il risarcimento in favore di coloro che sono stati danneggiati.

Sul fronte della riparazione del danno possiamo osservare che, mentre il principio chi inquina paga opera *ex post*, ovvero in presenza di un pregiudizio oramai determinatosi, **i principi di precauzione**

e di prevenzione sono finalizzati ad evitare *ex ante* che si determinino danni irreversibili. Infatti, il **principio di prevenzione** consiste nella adozione di tutte le misure preventive necessarie ad impedire che la realizzazione di un'attività potenzialmente dannosa per l'ambiente arrechi un effettivo pregiudizio. Il **principio di precauzione** stabilisce, invece, l'obbligo di agire preventivamente al fine di evitare il prodursi di un danno, anche qualora non ci sia la certezza scientifica che quella determinata attività sia potenzialmente pericolosa.

Gli anzidetti principi sopra hanno assunto rilevanza e vengono applicati anche in altri settori, essenziali per la vita umana e l'integrità della persona, come in materia di tutela dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro e di tutela dei consumatori.

4. Tutela pubblicistica dell'ambiente e diritto di partecipazione. Come detto sopra, l'Autorità pubblica ha precisi compiti di tutela ambientale e paesaggistica e dei beni naturali e storici. Tali compiti, con l'attribuzione di precisi obblighi e poteri, sono previsti, per esempio, dal diritto comunitario europeo e dalle legislazioni degli Stati membri.

In questo ambito, come detto sopra, ai soggetti portatori di un legittimo interesse alla tutela ambientale, alle comunità interessate, alle Associazioni riconosciute è attribuita la facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi che hanno per oggetto permessi, autorizzazioni e concessioni per l'uso del territorio e lo sfruttamento delle risorse naturali, e di azionare gli strumenti di tutela previsti (procedure di VIA e di VAS, ricorsi amministrativi, ecc.). A tale fine ai predetti soggetti è riconosciuto anche il diritto ad accedere alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche (principio dell'informativa ambientale).

5. Tutela ambientale e responsabilità. Dai principi elaborati nell'ambito del diritto ambientale sembra emergere, dunque, un nuovo concetto di **responsabilità giuridica** che pone a proprio fondamento una maggiore consapevolezza circa le possibili conseguenze delle proprie azioni, nuovi modelli regolativi dell'agire, nuovi diritti e doveri di cittadinanza^[3].

Da una logica della responsabilità come mera doverosità, rispetto convenzionale delle regole, mera astensione dal ledere l'altrui sfera giuridica si passa, dunque, a un concetto di responsabilità complessa che postula la necessità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, l'opportunità di consultare gli altri, la capacità di modificare i propri progetti a fronte di possibili conseguenze negative e la volontà di dare resoconto veritiero del proprio operato^[4].

In tale ottica l'idea di responsabilità muta: da una concezione che focalizza l'attenzione sul fatto commesso (responsabilità giuridica), ci si orienta verso una idea di prevenzione e precauzione che, pur non escludendo la dimensione precedente, "apre ad un nuovo oggetto: la relazione^[6]".

In questo senso, la responsabilità giuridica trova il suo punto focale nella cura responsabile dell'altro (persona, comunità, ambiente naturale, ecc.); si diventa responsabili del danno perché anzitutto si è responsabili di altri^[7]: si apre così lo sguardo alla relazione di fraternità e si può parlare di una responsabilità di custodire l'altro.

6. Tutela ambientale e legalità. Nel suddetto orizzonte diventa possibile "rileggere" nel suo pieno valore lo stesso **principio di legalità**, come esercizio dei diritti e dei doveri nel rispetto delle norme stabilite per la tutela dell'altro (persone, comunità, ambiente, ecc.) e il bene comune.

[1] DELISE E., *I diritti umani e l'Ambiente, una panoramica generale*, AmbienteDiritto.it, disponibile in rete a http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/diritti_umani_delise.htm

[2] *Ibidem*

[3] FODDAI M.A., *Responsabilità e soggettività*, in (a cura di) S. Rodotà e M. T. Tallacchini, *Ambito e fonti del biodiritto*, Trattato di biodiritto, dir. da S. Rodotà. P. Zatti, Milano, 2010, pag. 404.

[4] Davis W., *The Dimensions and Dilemmas of a Modern Virtue, Introduction to Id. (ed.), Taking Responsibility*, Charlottesville – London, University Press of Virginia, 2001

[5] FODDAI M.A., *op. cit.*, 431.

[6] COSSEDDU A., *La dignità umana tra relazione e responsabilità*, in *Nuova Umanità*, 2012, 245.

[7] RICOEUR P., *Il concetto di responsabilità. Saggio di analisi semantica*, in *Il Giusto*, SEI, Torino 1998 (Tit. orig. *Le Juste, Esprit*, 1995); COSSEDDU A., *op. cit.*, 245.